

Penale Sent. Sez. 2 Num. 45980 Anno 2017

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI

Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

Data Udienza: 20/09/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da

° [REDACTED] n. a [REDACTED] il [REDACTED]

avverso la sentenza emessa della Corte d'Appello di Palermo in data 8/3/2016

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita nell'udienza pubblica del 20/9/2017 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De Santis;

udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Franca Zacco , che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore delle pp.cc. Avv. [REDACTED] che si è associato alle conclusioni del P.g. e ha depositato conclusioni scritte e nota spese, chiedendone la liquidazione

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa il 25/2/2014 il Tribunale di Palermo dichiarava [REDACTED] colpevole dei delitti di truffa ed appropriazione indebita in danno del Condominio [REDACTED] [REDACTED], condannandolo alla pena di anni uno mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della costituita p.c. con assegnazione di una

provvisionale pari ad euro 40,000, al cui versamento subordinava il beneficio della sospensione condizionale.

Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione dei reati ascritti all'imputato, confermando le statuizioni civili.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato personalmente, deducendo:

2.1 La violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'art. 640 cod.pen. Assume il ricorrente che la Corte territoriale sarebbe dovuta pervenire all'assoluzione del prevenuto in ordine alla contestata truffa, non sussistendo nella specie i requisiti costitutivi del delitto con particolare riguardo alla prova di artifici e raggiri determinanti ai fini del contratto, dal momento che la scelta di affidare la gestione del condominio all'imputato fu determinata dalla circostanza che lo stesso aveva collaborato con il precedente amministratore;

2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'art. 646 cod.pen., avendo la sentenza impugnata omissivo di rilevare l'insussistenza della fattispecie appropriativa, aderendo acriticamente alla sentenza di primo grado laddove ha ritenuto il concorso tra le fattispecie ex artt. 640 e 646 cod.pen. senza considerare che appare giuridicamente inipotizzabile l'appropriazione indebita di una somma di danaro che costituisca profitto della truffa commessa dallo stesso imputato nei confronti della stessa p.o.;

2.3 la violazione di legge e il vizio della motivazione per non avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza dell'eccepta incompatibilità di [REDACTED] a prestare l'ufficio di c.t. della difesa di parte civile, avendo già prestato l'ufficio di testimone nello stesso processo, con conseguente violazione dell'art. 225 comma 3 in relazione all'art. 222 comma 1 lett. d) cod.proc.pen, dal momento che la sentenza impugnata ha illogicamente opinato per la tardività dell'eccezione difensiva;

2.4 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione agli artt. 507,517,519 cod.proc.pen. e 646 cod.pen. in quanto, a seguito della contestazione del reato concorrente di appropriazione indebita, la difesa aveva richiesto l'ammissione di prove nuove e il Tribunale ha disatteso l'istanza. La Corte d'appello investita della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale la rigettava, rilevando il carattere esplorativo delle testimonianze indicate con conseguente violazione del diritto alla prova dell'imputato;

2.5 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo agli artt. 538 e 539 cod.proc.pen. in relazione alla quantificazione della provvisionale riconosciuta alla p.c., avvenuta in assenza di considerazione degli importi destinati a lavori condominiali e delle legittime spettanze dell'imputato per l'attività di amministratore e previa reiezione della richiesta di disporre, previa rinnovazione dell'istruttoria, nuova perizia contabile

CONSIDERATO IN DIRITTO


3. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito precisati.

gllr

3.1 I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati, concernendo la qualificazione giuridica delle condotte contestate e il ritenuto concorso dei reati ex art. 640 e 646 cod.pen. Con il decreto di citazione a giudizio la pubblica accusa contestava al [REDACTED] la violazione degli artt. 640,61 n. 7 cod.pen. per aver falsamente dichiarato ai condomini di [REDACTED] di Palermo di essere iscritto all'Anaci, di essere in possesso di partita Iva e di essere ragioniere , così inducendoli alla nomina ad amministratore condominiale e procurandosi l'ingiusto profitto costituito dal prelievo dal conto condominiale di euro 65.897,36 nel periodo compreso tra l'1/7/2006 e il 28/4/2008. All'udienza del 25/11/2013 il P.m. contestava l'ulteriore reato di cui all'art. 646, 61 n. 7 e 11 cod.pen. in relazione all'appropriazione della stessa somma di euro 65.897,36 di proprietà del condominio e della quale l'imputato aveva la disponibilità quale amministratore.

Osserva la Corte che, in considerazione della perfetta identità del nucleo essenziale della condotta, differenziata esclusivamente dagli artifici e raggiri contestati in relazione alla truffa, la doppia contestazione costituisce violazione del principio di ne bis in idem sostanziale che importa il divieto di valutare due volte lo stesso elemento di fatto in relazione al medesimo schema normativo o in relazione a schemi che si ricomprendano. In astratto non è da escludere la possibilità di un concorso tra i reati in esame il quale, tuttavia, impone la enucleazione di autonome e distinte condotte, singolarmente dotate di efficienza lesiva dell'altrui patrimonio , espressive di " un attacco rinnovato alla sfera giuridica altrui, non importa se facente capo ad una medesima persona" come nell'ipotesi di truffa commessa mediante falsificazione di titoli di credito, oggetto di precedente appropriazione indebita, oggetto d'esame in Sez. 2, n. 3465 del 19/12/1973 , Buriani , Rv. 126885, ovvero quando da un lato, si induca taluno con artifici e raggiri a concludere un contratto di vendita con patto di riservato dominio ed a consegnare la merce e, dall'altro lato, si persuada l'acquirente a disporre della stessa merce prima del versamento dell'intero prezzo (Sez. 5, n. 52 del 23/01/1968 , Ronghi Rv. 106895).

Nella specie , invece, si è in presenza di un'identica azione lesiva del patrimonio della p.o. oggetto di duplice qualificazione giuridica, che va sussunta nell'alveo dell'art. 640 cod.pen. alla stregua del principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui sussiste il delitto di truffa e non quello di appropriazione indebita quando l'artificio e il raggiro risultino necessari alla appropriazione (Sez. 2, n. 51060 del 11/11/2016 , Losito, Rv. 269234; n. 35798 del 18/06/2013 , Actis, Rv. 257340; n. 17106 del 22/03/2011 , Abete, Rv. 250250). A tanto consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riguardo al delitto di cui all'art. 646 cod.pen. in quanto assorbito nella fattispecie di truffa, esattamente contestata e ritenuta dai giudici di merito, con conseguente sopravvenuta irrilevanza delle censure di cui al quarto motivo di gravame. La natura meramente reiterativa dell'illecito appropriativo rispetto al delitto di truffa impone, inoltre, di escluderne l'incidenza sulle statuizioni civili rese.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4. Quanto al terzo motivo che assume la nullità della sentenza per violazione dell'art. 225 comma 3 cod.proc.pen., la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione, dando atto che Rizzo Giuseppe, nominato dalla difesa di parte civile quale proprio consulente in relazione alla perizia tecnica disposta in dibattimento allo scopo di verificare le scritture contabili del condominio, era stato già indicato come teste dal P.m. e in tale veste escusso all'udienza del 21.11.2013, ritenendola tardiva in quanto, sebbene il [redacted] figurasse nella lista testi della parte civile come consulente del condominio, la difesa ne ha eccepito l'incompatibilità a testimoniare solo dopo l'assunzione, incorrendo nella decadenza di cui all'art. 182 comma 2 cod.proc.pen.

Osserva la Corte che la doglianza è palesemente infondata seppur per ragioni diverse da quelle valorizzate dalla sentenza impugnata. La norma in esame prevede che non possa essere nominato consulente tecnico chi è chiamato a prestare l'ufficio di testimone nello stesso processo all'evidente scopo di preservare il patrimonio cognitivo del teste da interferenze conseguenti ad un approccio valutativo di parte. Nella specie, tuttavia la posizione del [redacted] è stata fin dall'origine quella di consulente tecnico contabile del condominio, come emerge dalla lista della difesa di parte civile, e come tale è stato addotto anche dal P.m., a prescindere dall'impropria qualificazione come teste che ne danno anche le sentenze di merito. Infatti, deve ritenersi che il discrimine tra la figura del teste e del consulente vada ricercata nella fonte di conoscenza dei fatti a giudizio che con riguardo al [redacted] discendeva inequivocabilmente dalla risalente investitura ricevuta dal Condominio affinché analizzasse le scritture contabili, evidenziandone le anomalie, in una prospettiva postuma rispetto ai fatti a giudizio, nei quali non era stato in alcun modo personalmente coinvolto.

Pertanto, non risulta in concreto ravvisabile alcuna incompatibilità sebbene una continuità dell'ufficio di consulente di parte che destina la censura difensiva all'irricevibilità.

5. Ad analoghi esiti reiettivi deve pervenirsi in relazione al quinto motivo che concerne l'entità della provvisoria accordata alla p.c. giacché in tema di risarcimento del danno derivante da reato, ai fini della liquidazione della provvisoria non è necessaria la prova dell'ammontare del danno stesso, ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all'ammontare della somma liquidata (Sez. 6, n. 39542 del 22/03/2016, Fronti e altri, Rv. 268110; n. 49877 del 11/11/2009, R.C. e Blancaflor, Rv. 2457) e sul punto la Corte territoriale ha reso congrua motivazione.

6. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere parzialmente annullata senza rinvio in relazione al reato ex art. 646 cod.pen. con integrale conferma delle statuizioni civili e condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di assistenza e difesa in favore delle pp.cc. costituite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

all

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di appropriazione indebita perché assorbito nel reato di truffa. Dichiaro inammissibile nel resto il ricorso, confermando le statuizioni civili. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle pp.cc. , [redacted] in proprio e nella qualità di amministratrice del Condominio [redacted] [redacted], [redacted], [redacted], che liquida in euro 4.212,00 oltre accessori di legge, CAP ed IVA.

Così deciso in Roma il 20 settembre 2017

Il Consigliere estensore

Anna Maria De Santis



Il Presidente

Giovanni Diotallevi

